

I PREMESSA

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni dovevano effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che dovevano essere alienate o che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, doveva avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione avrebbe dovuto essere effettuata per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612. l. n. 190/2014.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (C.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Il Comune di Montedoro ha proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente

L'esito della ricognizione, anche considerata la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, è stato comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Si rammenta che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha ritenuto illegittime talune disposizioni della legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, tra cui l'art. 18 in attuazione del quale è stato emanato il d.lgs. n. 175/2016, nella parte in cui è stato previsto "il parere" anziché "l'intesa" con le Regioni. Il legislatore ha, conseguentemente, provveduto ad emanare disposizioni integrative e correttive — previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata — mediante il d.lgs. n. 100/2017.

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 19/2017 ha fornito delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 27 novembre 2018 ha adottato delle Linee Guida, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, con le quali ha fornito alle amministrazioni interessate delle indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP. Tali linee guida contengono, altresì, chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nonché ulteriori specifiche relative all'attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP

Il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di cui al d.lgs. n. 175/2016, contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la pubblica amministrazione oppure la società. L'oggetto "composito" del testo unico è riassunto nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che «Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società. Le disposizioni contenute nel decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica».

La prima valutazione che se ne trae è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica.

Il processo di razionalizzazione — nella sua formulazione straordinaria e periodica — rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

II- LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Montedoro partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **ATO Ambiente CL 1**, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE con una quota di partecipazione pari a 1,84%;
2. **ATO 3 S.R.R. Caltanissetta** — Provincia Nord, Società Consortile per azioni con una quota di partecipazione pari a 1,24%
3. **Gal Terre del Nisseno** — Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari a 1,79
4. **Le Colline del Nisseno Soc. Cons. a r.l** con una quota di partecipazione pari a 4%;
5. **Renner S.r.l.** con una quota di partecipazione pari al 51%;

**1. CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO AMBIENTE CL 1 SPA
IN LIQUIDAZIONE**

SCHEDA PARTECIPATE	
CODICE FISCALE	01665600852
DENOMINAZIONE	ATO Ambiente CL 1 (Codice Fiscale e Partita IVA 01665600852)
ANNO DI COSTITUZIONE	Anno 2002
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
OGGETTO SOCIALE	Gestione integrata ed unitaria dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale.
SEDE LEGALE	Via Salvo D'Acquisto Caltanissetta (Palazzo Tumminelli)
CAPITALE SOCIALE	€ 1.000.002,00
STATO	In liquidazione
ANNO DI INIZIO DELLA PROCEDURA	Anno 2013
ANNO SCADENZA	31/12/2030
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,84%

Detta società è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., tra la Provincia Regionale di Caltanissetta ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale CLI per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza. La Società denominata ATO Ambiente CLI è stata costituita in data 30.12.2002 nella forma di Società consortile per azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell'Ambito territoriale ottimale CLI Il capitale sociale della società è di € 1.000.002,00 ed è diviso in numero 833.335 azioni nominative ordinarie di euro 1,20 nominali cadauna.

Il Comune di Montedoro partecipa alla Società Ato Ambiente CLI, quale ente socio, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale e detiene una quota pari al 1,84% del capitale sociale.

Nel 2010, la LR. 8 aprile 2010, n. 9, ha disposto la messa in liquidazione delle Società d'Ambito esistenti, disciplinando, al contempo, l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale, determinandolo nella SR.R. (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

L'assemblea dei soci della società ATO Ambiente CLI spa, nella seduta del 21 dicembre 2010, procedeva alla nomina dell'organo unico di liquidazione, nella persona della Dott.ssa Elisa Ingala.

La L.R. n. 26/2012, art. 11, comma 64, ha stabilito che: "Le gestioni delle società d'ambito cessano il 30/09/2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31/12/2012".

Nel 2013, la LR. n. 3 del 9.1.2013 ha posticipato il termine per la cessazione dell'attività gestoria degli ATO al 30/09/2013, e quello per la loro estinzione, al 31/12/2013.

Con l'Ordinanza n. 8/Rif del 27.09.2013, il Presidente della Regione Sicilia, ha ordinato, in deroga agli artt. 14 e 19 della I.R. 08 aprile 2010 n. 9 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014, secondo quanto disposto dall' art. 3, che nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d' Ambito, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qualora la SRR o i Comuni in forma singola o associata non avessero completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06 Agosto 2013, i Commissari straordinari avrebbero garantito la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti

attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d' Ambito stessi e delle relative autorizzazioni. Con decreto n: 1646 {DAR del 27.9.2013 il Dott. Enrico Vella veniva nominato Commissario Straordinario dell'ATO Ambiente CL 1 s.p.a. in liquidazione. Con una lunga serie di Ordinanze, il Presidente della Regione Sicilia ha prorogato, di volta in volta, gli effetti della sopra richiamata Ordinanza n. 8/Rif del 27/09/2013 e, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio e nelle more della piena definizione della speciale forma di gestione ivi prevista, gli effetti dei decreti assessoriali di nomina degli commissari straordinari. Con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.526 del 9 marzo 2017, è stato previsto che i Commissari Straordinari, dovevano garantire la continuità del servizio della gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura e degli Organi in atto esistenti, delle risorse umane e strumentali e del legale rappresentante della Società d'ambito esistente, sino al loro definitivo passaggio alla S.R.R. nonché vigilare sull'operato degli organi societari della SRR Caltanissetta Nord 3. Gli organi societari della SRR Caltanissetta 3 nord hanno avviato le procedure per il compiuto avvio della SRR Caltanissetta Provincia Nord, e con atto del 09/03/2017, Rep. n. 26.152 Racc. n. 11.989, rogato dal notaio Gaspare Mazzara, è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "S.R.R. Servizi ed Impianti S.R.IN' con unico socio la società consortile per azioni Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ato n. 3 Caltanissetta Provincia Nord", in sigla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord", proprio al fine di consentire alla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord" l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, garantiti dalla gestione commissariale, atteso che la medesima società ai sensi e per gli effetti della L.R. 09/2010 non può direttamente gestire i servizi di raccolta rifiuti, ma deve affidarli a gestore esterno, così come previsto dall'art. 15 della sopra citata legge. La società costituita per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana ha proceduto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 120/2014, con le modalità di cui all'art. 16 (Procedure di iscrizione semplificate) e risulta iscritta dal 29/08/2017 numero di iscrizione PA 12817, Categoria I classe D, e relativamente a Centri di raccolta, classe D. Ad oggi risulta, altresì, completato l'iter del passaggio del personale dell'ATO Ambiente CL 1 spa dalla suddetta società alla S.R.R. Servizi ed impianti ed a quest'ultima risultano assegnati in comodato d'uso gratuito gli automezzi in dotazione patrimoniale di proprietà della società. Il Commissario straordinario Vella, con propria determinazione n. 15 del 14.09.2017, procedeva a dare atto dell'avvenuta attuazione degli adempimenti posti in capo al Commissario Straordinario ex Ordinanza n. 2}rif del 02/02/2017, come prorogata dall'OPRS n. 08!rif del 04/08/2017, nonché che la S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord poteva oramai operare in autonomia con l'affidamento dei servizi in house providing alla società di scopo all'uopo costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Digs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'ATO Ambiente CL1 è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta — Provincia Nord. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato e ad oggi risulta ancora in corso.

2. ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA -PROVINCIA NORD SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

SCHEDA PARTECIPATE

CODICE FISCALE	0197400857
DENOMINAZIONE	ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord (Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA 01897400857)
SEDE LEGALE	Corso Umberto I, n. 48 – Caltanissetta (c/o Comune)
OGGETTO SOCIALE	Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale
ANNO DI COSTITUZIONE	22/10/2012
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 122.268,00
STATO DELLA SOCIETA'	Attiva
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,24%
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni

COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Montedoro con una quota dello 1,24% per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta
-------------------------	--

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale. L'art. 6 della ER. n. 9/2010 disciplina l'organo di governo dell'Autorità d'ambito Ottimale determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizi di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni. Il Consiglio Comunale, nel 2012, ha approvato con propria deliberazione lo schema di statuto e di atto costitutivo. La S.R.R. denominata Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Caltanissetta Provincia Nord — Società Consortile per azioni è stata costituita in data 22 ottobre 2012. Il Comune di Montedoro detiene una quota pari allo 1,24%

Gli organi societari della SRR Caltanissetta 3 Nord hanno avviato le procedure per il compiuto avvio della SRR Caltanissetta Provincia Nord, e con atto del 09/03/2017, Rep. n. 26.152 Racc. n. 11.989, rogato dal notaio Gaspare Mazzara, è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "S.R.R. Servizi ed Impianti S.R.L" con unico socio la società consortile per azioni Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ato n. 3 Caltanissetta Provincia Nord", proprio al fine di consentire alla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord" l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, garantiti dalla gestione commissariale, atteso che la medesima società ai sensi e per gli effetti della L.R. 09/2010 non può direttamente gestire i servizi di raccolta rifiuti, ma deve affidarli a gestore esterno, così come previsto dall'art. 15 della sopra citata legge.

La società costituita per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana ha proceduto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 120/2014, con le modalità di cui all'art. 16 (Procedure di iscrizione semplificate) e risulta iscritta dal 29/08/2017 numero di iscrizione PA 12817, Categoria 1 classe D, e relativamente a Centri di raccolta, classe D. Ad oggi risulta, altresì, completato l'iter del passaggio del personale dell'ATO Ambiente CI I spa dalla suddetta società alla S.R.R. Servizi ed impianti ed a quest'ultima risultano assegnati in comodato d'uso gratuito gli automezzi in dotazione patrimoniale di proprietà della società.

La S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord ha affidato "in house" alla S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l., considerato che ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria e cioè il fatto che la società è interamente pubblica, che la maggior parte del suo fatturato deriva dai servizi affidati dai Comuni soci svolti sul loro territorio e che questi ultimi esercitano, nei confronti della società loro partecipata il "controllo analogo". [n data 14 settembre 2017, è stato sottoscritto tra la SRR Caltanissetta Provincia Nord e la S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. apposito contratto normativo per l'affidamento del servizio d'igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati, con riferimento a tutta la circoscrizione territoriale dei Comuni soci (ad esclusione dei comuni di Caltanissetta e San Cataldo") per la durata di anni I (uno) con decorrenza dal 14 settembre 2017 e fino al 13 settembre 2018. Tale contratto risulta essere stato prorogato alla scadenza, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana da parte dell'UREGA, per un altro anno fino al 13 settembre 2019.

I servizi sono eseguiti nelle forme e nelle modalità concordate tra società di regolamentazione e la società di scopo nei seguenti comuni, siccome definite dai singoli contratti attuativi stipulati tra l'esecutore dei servizi e i singoli Comuni dell'ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord, e precisamente i comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Santa Caterina Villarosa, Serradifalco, Sutera, Valledlunga Pratameno e Villalba.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti. La partecipazione del Comune di Montedoro alla Società è obbligatoria per legge e pertanto la stessa non può essere dismessa.

3. GRUPPO DI AZIONE LOCALE "TERRE DEL NISSENO"

SCHEDE PARTECIPATE	
CODICE FISCALE	01859310854
DENOMINAZIONE	Gal Terre del Nisseno
SEDE LEGALE	Via Martoglio 1 - Caltanissetta
CAPITALE SOCIALE	€ 18.900 00

PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,79% valore quota €.420 00
FORMA GIURIDICA	Società consortile a r.l.
ANNO DI COSTITUZIONE	2005
STATO DELLA SOCIETA'	In attività
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Montedoro all' 1,79% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta e da altri soggetti pubblici e privati
ANNO SCADENZA	31/12/2050

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel comprensorio della provincia di Caltanissetta, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Il Gruppo di Azione Locale "Terre del nisseno" è una società consortile istituita nell'ambito dell'Asse 4 "approccio LEADER" del Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con propria decisione 735 del 18.2.2008, con l'obiettivo fondamentale di incentivare lo sviluppo socio economico dei territori rurali, attraverso strategie di sviluppo sinergiche costruite intorno ad un tema catalizzatore strettamente connesso alle peculiarità specifiche di ogni area

Il Comune di Montedoro ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale nel 2010, lo schema di statuto e di atto costitutivo della costituenda società consortile a responsabilità limitata. Il Gal Terre del Nisseno è stato costituito e il Comune di Montedoro detiene una quota pari all'1,79% del capitale sociale, dell'importo di € 420,00, interamente versato.

La struttura decisionale del GAL è così articolata: assemblea dei soci; consiglio di amministrazione; responsabile di piano. In data 8 giugno 2018, l'Assemblea ordinaria dei soci, ha deliberato, tra le altre cose, sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e sulle attività propedeutiche all'avvio del Piano di Azione Locale del Gal Terre del Nisseno per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il nuovo C.d.A. eletto comprende, ai sensi dello Statuto, 5 membri di cui 3 in rappresentanza dei soci privati e 2 dei soci enti pubblici elencati di seguito: Giuseppe Sebastiano Catania, Gianfranco Lombardo, Salvatore Noto, Giovanni Manduca e Luigi Tricoli.

Il Comune di Montedoro, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 21 del 27/05/2016, ha riconfermato il partenariato pubblico/privato già costituitosi per l'attuazione dell'Asse IV del precedente PSR Sicilia 2007/2013, al fine di perseguire nelle azioni di costruzione della nuova strategia di sviluppo come proposta dal GAL "Terre del Nisseno" per il nuovo ciclo di programmazione PSR Sicilia 2014/2020.

Con il regolamento (CE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), evidenziando che le misure concernenti lo sviluppo dell'economia rurale devono essere attuate di preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale mediante la costituzione di Sistemi Locali di Tipo Partecipativo. La Regione Sicilia ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014 - 2020 (PSR 2014/2020), attuativo dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) n. 8403 del 24/11/2015. con delibera della Giunta Regionale di Governo n. IS del 26/01/2016. Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 ed in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)" prevede che lo sviluppo locale di tipo partecipativo debba essere gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL) con popolazione compresa tra i 60.000 ed i 150.000 abitanti, composti da un partenariato pubblico privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica atta a garantire la partecipazione democratica dal basso del territorio, nonché concentrato sui territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali. La misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 intende promuovere l'elaborazione di strategie di sviluppo locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali pubblico/privati. La Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" si articola specificamente nelle seguenti sottomisure:

Ø19.1 - Supporto per la preparazione della Strategia di Sviluppo Locale;

Ø 19.2 - Attuazione del Piano di Sviluppo Locale - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

Ø 19.3 - Preparazione di progetti di Cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale;

Ø 19.4 - Funzionamento ed animazione dei Gruppi di Azione Locale - Sostegno per i costi di gestione e animazione.

L'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con D.D.G. n. 296 del 18/04/2016, ha approvato apposito bando relativo alla sottomisura 19.1 per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipative», rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi partenariati attivando un procedimento di selezione che si suddivide in due fasi:

Ø Fase 1. verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati sulla base di quanto previsto dalla sottomisura 19.1;

Ø Fase 2. valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri di selezione indicati nella sottomisura 19.2;

Con deliberazione del CdA del GAL "Terre del Nisseno" del 23/05/2016, si è avviata la fase preparatoria per la partecipazione al bando della sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio" e nella graduatoria finale approvata con D.D.G. 6585/2016 del 28.10.2018, siccome integrato con D.D.G. n. 2164 del 26.7.2017 è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tale processo è culminata con l'approvazione, con D.D.G. n.929 del 19/04/2018 emesso dall'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana, del nuovo progetto del GAL e con l'e-missione del relativo decreto di finanziamento di €. 4.625.421,84 a valere sulla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, a cui vanno aggiunti €.1.017.592,80 di contributo nell'ambito della misura 19.4 per le spese di realizzazione ed attuazione del Piano d'Azione Locale (PAL) del Gal Terre del Nisseno.

Ad oggi il Consorzio è impegnato nella redazione e gestione del Piano di Azione Locale (PAL), all'interno del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, avendo come obiettivi la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile.

Il GAL ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile, al fine di rendere l'area di riferimento elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. Rappresenta il soggetto deputato all'intercettazione dei finanziamenti previsti dal PSR Sicilia 2014/2020.

Conseguentemente, si ritiene opportuno, mantenere siffatta partecipazione e non procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.

4. "LE COLLINE DEL NISSENO" SOC. CONS. A R.L.

SCHEDE PARTECIPATE	
Codice Fiscale e Partita IVA	1688120854
DENOMINAZIONE	LE COLLINE DEL NISSENO Soc. Cons. a r.l.
SEDE LEGALE	Viale Regina Margherita,28 - Caltanissetta
ANNO DI COSTITUZIONE	12.01.2004
CAPITALE SOCIALE	€ 12.500,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	4%
FORMA GIURIDICA	Società Consortile a responsabilità limitata
STATO DELLA SOCIETA'	In attività

COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Montedoro al 4%, per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta e da altri soggetti pubblici e privati
-------------------------	--

Il Comune di Montedoro è socio fondatore della società mista consortile a responsabilità limitata "Le colline del Niseno". Il consiglio comunale ha approvato con propria deliberazione n.46 del 5/12/2003 l'adesione alla stessa. La costituzione di questo soggetto giuridico in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L) aveva lo scopo di realizzare tutti gli interventi in materia di sviluppo rurale previsti dal Programma di Azione Locale (P.A.L) nell'ambito del Programma operativo Regionale leader+ Sicilia 20002006, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

L'esito negativo della partecipazione al bando LEADER+ con il mancato finanziamento del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L) proposto dalla società de qua ha determinato il mancato raggiungimento dello scopo sociale della stessa. Con il nuovo Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 che ha previsto l'attuazione del medesimo attraverso Gruppi di Azione Locale (GAL) con caratteristiche societarie e di rappresentanza territoriale incompatibili con la società di cui sopra ne hanno determinato lo scioglimento e la liquidazione, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 dell'10/2010.

LE COLLINE DEL NISSENO Soc. Cons. a r.l. è già in fase di liquidazione. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato e ad oggi risulta ancora in corso.

5. RENER S.R.L

SCHEMA PARTECIPATE	
CODICE FISCALE	02895191209
DENOMINAZIONE	Rener s.r.l
SEDE LEGALE	Via Goito 12 - Bologna
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000 Versato € 71.463
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	51%
FORMA GIURIDICA	Società responsabilità limitata
ANNO DI COSTITUZIONE	2008
STATO DELLA SOCIETA'	In attività
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Montedoro al 51%, per la restante quota del 49% da Rener s.r.l, così suddivisa (Elettrocotruzioni S.r.l 31,85% e Fasten S.r.l 17.15%)

In data 26 novembre 2008 il Comune di Montedoro pubblica un avviso avente per oggetto "ricerca migliore offerente in relazione alla realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici negli immobili (fabbricati e terreni) di proprietà del comune" al quale partecipa la ditta Rener s.r.l. di Bologna. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 13.02.2009 veniva preso atto del verbale di gara relativo alla realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici negli immobili del comune, dal quale si evinceva che la ditta Rener s.r.l. di Bologna aveva manifestato la propria disponibilità a cedere il 51% delle proprie quote, con trasformazione, quindi, da società privata a società a capitale misto pubblico privato. In data 06.03.2009, con scrittura privata, la ditta Rener s.r.l. cedeva le quote al comune di Montedoro. Con delibera della Giunta Municipale n.12 del 16.03.2009 veniva approvata la scrittura privata della cessione delle quote della società Rener s.r.l. al Comune di Montedoro. La cessione delle quote sociali è avvenuta senza alcun esborso di denaro da parte del comune, ma tramite la cessione di utili conseguiti dalla società. In caso gli utili non dovessero realizzarsi il Comune di Montedoro è libero da ogni vincolo ed obbligo di pagamento delle quote sociali.

La partecipazione in RENER S.R.L. consente risparmi sui consumi elettrici in quanto gli stessi sono detratti dalle quote di produzione e quindi a carico dell'azienda intestataria dei contatori, pertanto si ritiene di dover mantenere la partecipazione in RENER S.R.L.